



COMUNICAZIONE n° 26

a. s. 2018/19

Alle studentesse ed agli studenti
delle classi V
Alle famiglie
Al personale docente
Alla Direttrice dei S.G.A.
All'albo

Oggetto: Esame di Stato a.s. 2018/19 – prime indicazioni operative.

Si comunica che il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con nota protocollo [3050](#) del 4/10/2018 ha pubblicato le prime indicazioni operative relative all'Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per l'a.s. 2018/19, che di seguito si riassumono:

a) Requisiti di ammissione

Restano immutati i requisiti di ammissione all'esame dei candidati interni previsti dall'art. 13, comma 2, lettere a) e d) del [D.lgs. 62/2017](#):

1. L'**obbligo di frequenza** per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, comma 7, del [DPR 122/09](#);
2. Il conseguimento di una **votazione non inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un **voto di comportamento non inferiore a sei decimi**, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.



b) Attribuzione del credito scolastico.

1. L'art. 15 del [D.lgs. 62/2017](#) eleva il credito scolastico da **venticinque** punti su cento a **quaranta** punti su cento. Per gli studenti che sosterranno l'esame nell'anno scolastico 2018/19 la seguente tabella allegata al [D.lgs. 62/2017](#) reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.

Regime transitorio Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e per il IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

2. I Consigli di classe provvederanno ad effettuare, **non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia**, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l'esito.



c) Prove di esame.

L'art. 17 del [D.lgs. 62/2017](#) disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di seguito:

- La **prima prova scritta** ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

- La **seconda prova scritta** ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi.

- Il **colloquio** è finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti e si svolge secondo quanto previsto dal comma 9.

Una rilevante **novità** è stata introdotta dai commi 5 e 6 dell'art. 17 del [D.lgs. 62/2017](#): si prevede l'adozione, con decreto del Ministro, dei quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame per l'attribuzione dei punteggi.

d) Punteggio finale complessivo.

L'art. 18 del [D.lgs. 62/2017](#) prevede l'assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi.

La commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di venti punti per il colloquio.



Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico, che, come detto in precedenza, può essere assegnato per un massimo di **quaranta punti**, sulla base della tabella di attribuzione del credito scolastico.

Il punteggio **minimo** per superare l'esame resta fissato in **sessanta punti**.

La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti.

La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 dell'art. 18 del [D.lgs. 62/2017](#).

Bisceglie, 4 ottobre 2018

Il Dirigente scolastico
prof. Mauro Leonardo Visaggio

Allegati:

- [Documento conclusivo base](#) per la definizione del quadro di riferimento e delle griglie di valutazione per la prima prova scritta.
- Prospetto delle [indicazioni metodologiche](#) per la elaborazione dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione per la seconda prova scritta.
- [Documento](#) di sintesi.